

Chiarimenti in materia dell'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento a far data dal 1° ottobre 2016, come previsto dalla DGR 24-2360 del 2/11/2015.

Il tecnico abilitato a redigere gli APE è definito dal DPR 75/13.

Gli elementi che devono essere posseduti dal tecnico sono:

casi A1 – A2:

- ◆ il possesso di un titolo di studio di cui al DPR,
- ◆ l'iscrizione ad un albo professionale,
- ◆ le competenze in materia di progettazione di
 - edifici
 - impianti

oppure, nel **caso B:**

- ◆ il possesso di un titolo di studio di cui al DPR,
- ◆ frequenza con profitto (esame finale superato) di un corso approvato dallo Stato (80 ore) o dalla regione (84 ore).

Nel caso A1 rientrano tutti i soggetti che, oltre al titolo di studio e all'iscrizione ad un Albo professionale, hanno competenze ex legge in materia di progettazione di edifici ed impianti.

Ad esempio: laurea magistrale in ingegneria edile o architettura e iscrizione al rispettivo Ordine.

Tali soggetti, avendo competenze piene nella progettazione dell'edificio (fabbricato + sistema tecnico) non hanno limitazioni nella redazione degli attestati e non hanno l'obbligo di effettuare corsi di formazione o di aggiornamento, di cui alla DGR regionale, salvo quanto previsto nei normali percorsi di formazione continua della categoria professionale.

Nel caso A2 rientrano i soggetti che non hanno competenze, oppure le hanno solo in uno dei due settori richiesti.

Tra tali soggetti vi sono, a titolo esemplificativo, geometri diplomati, iscritti al Collegio o Periti industriali termotecnici che non hanno competenze piene (progettazione di edifici di modesta entità ma non di impianti per i Geometri e progettazione di impianti ma non di fabbricati per i Periti), laureati in Architettura con laurea triennale, iscritti all'Albo, che hanno competenze ex legge limitate nell'applicazione fisica a metodologie standardizzate e alle costruzioni semplici e che quindi, autonomamente, non possono redigere APE, Geologi che non hanno competenze dirette nella progettazione di edifici ecc.

Per i soggetti di cui al caso A2 le competenze carenti - parzialmente o totalmente – possono essere acquisite a seguito della frequenza con profitto di un corso da 80/84 ore con esame finale ex DPR 75/13.

In assenza di corso di formazione con esame il professionista è tenuto ad operare con un altro professionista (co-certificatore) che compensi le competenze mancanti.

Gli appartenenti al caso B (soggetti non iscritti ad Albo professionale) possono operare professionalmente solo se in possesso di un attestato di frequenza con profitto ad un corso di 80/84 ore con esame finale ex DPR 75/13.

La DGR 24-2360 del 2/11/15 individua l'obbligo di seguire un corso di aggiornamento (min 10 ore) entro il 1 ottobre 2016 per quei soggetti che risultavano iscritti all'elenco dei certificatori regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del dpr 75/2013.

Tali soggetti sono tutti quelli del caso A2 e del caso B che hanno acquisito, totalmente o parzialmente, le competenze di cui erano carenti in funzione della formazione da 80/84 ore con esame.

Essendo cessata la fase transitoria prevista dalla DGR, tali soggetti - a far data dal 1 ottobre 2016 - devono aver frequentato il corso di aggiornamento o, alternativamente, devono cessare l'effettuazione di attività professionale volta al rilascio di nuovi attestati per i settori di competenza non più coperti.

L'attività professionale per le competenze carenti e non aggiornate potrà essere nuovamente svolta solo dopo aver effettuato il corso di aggiornamento.